

DIRITTO

di GIANLUIGI FINO

La condotta del contribuente nella transazione fiscale

Sono necessarie valutazioni soprattutto nell'ambito del giudizio in merito alla transazione fiscale proposta.

Il concetto è stato recentemente ribadito dall'Agenzia delle Entrate, secondo cui le condotte del contribuente che possono influenzare l'iter di valutazione della proposta sono quelle che si sostanziano in eventuali **attività distrattive o decettive** che, da un lato, incidono direttamente sulla veridicità dei dati relazionati, dall'altro, causano una sottostima delle attività, una loro sottrazione fraudolenta o una sovrastima delle passività. Per ipotesi, potrebbe accadere che il contribuente, prima di attivare le procedure di composizione della crisi, si fosse adoperato ai seguenti scopi:

- simulare la cessione di asset aziendali a soggetti correlati;
- compiere atti liberali come la remissione del debito non giustificate da normali logiche di mercato, quale potrebbe essere la salvaguardia di specifici rapporti commerciali;
- perfezionare operazioni di riorganizzazione aziendale, finalizzate a trasferire artatamente nel proprio patrimonio personale poste dell'attivo, costruendo così una *bad company* da sottoporre alla procedura compositiva;
- utilizzare fatture per operazioni inesistenti allo scopo di creare costi a carico dell'impresa.

La presenza di tali condotte, incidenti sul profilo della procedibilità/legittimità della procedura di gestione della crisi di impresa, saranno **segnalate alle autorità competenti**.

In caso di **concordato preventivo**, tali contegni saranno rappresentati al commissario giudiziale che, ricorrendone i presupposti, potrà attivare il procedimento di revoca ex art. 173, L.F., ferma in ogni caso la rilevanza degli stessi ex art. 236 e ss. L.F. I precedenti fiscali del contribuente, ordinariamente oggetto di verifica nel corso delle attività di controllo formale e sostanziale, non sono generalmente esaminati in sede di valutazione della proposta. Tuttavia, eventuali condotte riconducibili a una **sistematica e deliberata violazione di obblighi fiscali**, pur non assumendo autonoma rilevanza, dovranno rientrare nell'ambito della predetta valutazione e in coerenza con lo spirito delle norme richiamate, finalizzate a garantire una tempestiva gestione delle procedure di composizione della crisi di impresa.

Particolare attenzione, invece, va riservata ai casi di **frode**, come ad esempio nel caso di condotte caratterizzate dall'utilizzo di documentazione falsa, da altri artifici e raggiri, o da operazioni in tutto o in parte simulate, che denotano l'assenza di collaborazione e trasparenza nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria. La presenza di tali condotte renderà necessario, in sede di valutazione della proposta di trattamento del credito tributario, **ampliare l'ambito oggettivo delle attività di valutazione da porre in essere**, le quali non dovranno limitarsi ad analisi di tipo campionario, o all'adozione di criteri basati sulle soglie di materialità degli errori, poiché in tali circostanze la gravità dei comportamenti pregressi deve portare a ritenere le esigenze di tutela dell'interesse erariale prevalenti rispetto alla speditezza della procedura. Pertanto, conclude l'Agenzia, al di fuori delle fattispecie fraudolente, che sono concretamente idonee a inficiare l'attendibilità della proposta, i provvedimenti di accoglimento o diniego devono essere assunti e motivati in ordine alla maggiore o minore convenienza economica della proposta stessa (così Circolare dell'Agenzia delle Entrate 4/E/2020).